



BANCA PASSADORE & C.

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE € 150.000.000 - RISERVE € 182.780.398,21
FONDATA NEL 1888

Genova, lì 13 Maggio 2025

AVVISO

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO NELLE ZONE COLPITE DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI NEL TERRITORIO DEI COMUNI IN PROVINCIA DI GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISTOIA E FIRENZE

In ragione del grave disagio socio-economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della Provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della Provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della Provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della Provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) ha disposto l'Ordinanza pubblicata in G.U. n. 105 del 08/05/2025, con cui viene stabilita la possibilità di sospensione del pagamento delle rate dei mutui fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Tale agevolazione si applica ai mutui relativi agli edifici, presenti nella/e provincia/e sopracitata/e, sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici.

Per poter usufruire dell'agevolazione ove ne ricorrano i presupposti, i mutuatari dovranno presentare alla Banca entro il 29 dicembre 2023 la richiesta di sospensione con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nell'ambito della richiesta i mutuatari possono esprimere la volontà di:

- **SOSPENDERE LA SOLA QUOTA CAPITALE**: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi calcolata al tasso contrattualmente previsto sul capitale residuo del mutuo alla data di sospensione, oltre alle spese pro rata, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso delle rate composte da quota capitale e quota interessi riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione
- **SOSPENDERE L'INTERA RATA**: in questa ipotesi, gli interessi maturati nell'intero periodo di sospensione sono calcolati al tasso contrattualmente previsto sul capitale residuo del mutuo alla data di sospensione, secondo il regime della capitalizzazione semplice. Tali interessi sono ripartiti in quote di pari importo e sono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

BANCA PASSADORE & C.

Il personale presso i nostri sportelli è a completa disposizione per ogni eventuale informazione o approfondimento in merito.

BANCA PASSADORE & C.